

BANCA D'ITALIA

**Bollettino di Vigilanza**



**Numero 6 - Giugno 2004**



# INDICE

## PARTE PRIMA

### PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

#### I – BANCA D'ITALIA

1. Operatività in derivati degli enti locali e territoriali .....	3
2. Intermediari non bancari. Diritto societario .....	4
3. Intermediari finanziari ex art. 107 TUB .....	8

## PARTE SECONDA

### PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

#### I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni .....	15
2. Cancellazioni .....	15
3. Altre variazioni .....	16

#### II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni .....	17
2. Cancellazioni .....	17
3. Variazioni nella composizione .....	17
4. Altre variazioni .....	17

#### III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni .....	18
2. Cancellazioni .....	18
3. Altre variazioni .....	18

#### IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Iscrizioni .....	19
2. Cancellazioni .....	19
3. Altre variazioni .....	19

#### V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extra-comunitari .....	20
2. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia .....	20
3. Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2000/12/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera: aggiornamento dell'elenco .....	20

#### VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

##### – Banche

1. Proroga della procedura di amministrazione straordinaria .....	27
2. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria .....	27

#### VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

##### 1. Sanzioni

– Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo .....	28
– Banca di Credito Cooperativo "Egusea" .....	29
– Banca di Credito Cooperativo del Belice .....	31
– Banca di Teramo di Credito Cooperativo .....	32
– Banca Leonardo .....	33
– Banca Nazionale del Lavoro (in qualità di banca depositaria di BNL GESTIONI SGR) .....	34
– BHW Bausparkasse AG .....	35
– Cassa Rurale di Condino – Banca di Credito Cooperativo .....	35
– Compagnia Generale Finanziaria S.p.a. ....	37
– Euroforex S.p.a. ....	38
– Finagen S.p.a. ....	39
– SBC S.p.a. ....	40

**2. Opposizioni alla Corte d'Appello**

– Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia . . . . .	43
--	----

VIII – VARIE

– Cassa di Risparmio della Spezia . . . . .	45
– Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana . . . . .	45



PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE  
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**





## 1. Operatività in derivati degli enti locali e territoriali

Il regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 disciplina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti territoriali e le modalità di utilizzo da parte degli enti stessi degli strumenti derivati a fini di gestione dei rischi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento, il Ministro dell'Economia e delle Finanze esercita, nei confronti degli enti territoriali (1), una funzione di coordinamento delle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione non a carico del bilancio dello Stato e di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Il regolamento prevede le modalità di realizzazione di tale coordinamento.

Con riferimento alle operazioni in strumenti derivati (art. 3), il regolamento indica le tipologie di contratti derivati ammesse per la gestione del passivo degli enti e stabilisce alcune regole per il loro utilizzo. In particolare, tutte le operazioni di finanziamento in valuta devono essere immunizzate dal rischio di cambio mediante *swap*. Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, agli enti è consentito l'utilizzo di alcuni contratti derivati (da soli o in combinazione tra loro: *swap* di tasso d'interesse, *forward rate agreement*, *opzioni cap*, strutture *collar sui tassi*, altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito (2)).

Sono inoltre previste alcune condizioni all'utilizzo degli strumenti derivati: le operazioni devono riguardare passività effettivamente dovute ed essere indicizzate esclusivamente a parametri di mercato monetario dei paesi appartenenti al cosiddetto Gruppo dei Sette; devono essere concluse con operatori contraddistinti da adeguato merito di credito, come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Infine, vengono introdotte regole per limitare la concentrazione delle operazioni nei confronti di singoli intermediari (3).

Al riguardo, al fine di evitare rischi legali connessi alla validità dei contratti, si è richiamata l'attenzione delle banche sull'esigenza che le operazioni indicate dal regolamento in questione siano accompagnate da opportuna documentazione comprovante il rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute.

Con specifico riguardo alle operazioni in derivati si è richiamata altresì l'attenzione delle banche sulle previsioni contenute nel regolamento che stabiliscono alcune limitazioni all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti locali e territoriali.

---

(1) Le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane e isolate, i Consorzi tra enti territoriali.

(2) Per tutte le operazioni finalizzate alla ristrutturazione del debito, è previsto l'obbligo di non alterare la passività sottostante sia per quanto riguarda la scadenza, che non può essere prolungata rispetto a quella della passività originaria, sia per quanto riguarda i flussi di cassa, il cui valore attuale deve restare invariato a meno di un'eventuale sconto o premio da corrispondere al momento del perfezionamento dell'operazione e comunque non superiore all'1% del nominale della sottostante passività.

(3) Per le operazioni con nominale superiore ai 100 milioni di euro è fatto obbligo per le singole amministrazioni di porre in essere operazioni che limitino la concentrazione dell'operatività sui singoli intermediari ad un massimo del 25% del totale delle operazioni in essere per ogni controparte.

## 2. Intermediari non bancari. Diritto societario

In relazione alla comunicazione della Banca d'Italia del dicembre 2003 (1), concernente la riforma del diritto societario ed il coordinamento del Testo unico bancario e del Testo unico della finanza con la riforma medesima (2), si riportano di seguito alcune considerazioni con riferimento agli aspetti di maggiore rilevanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale (di seguito "intermediari finanziari"), per le SIM e per le SGR (di seguito "intermediari del mercato mobiliare").

### 1. *Requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali*

La disciplina dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali contenuta nel TUB e nel TUF è stata integrata, con il D.Lgs. 37/2004, aggiungendovi i requisiti di indipendenza che, in base alla riforma societaria, devono essere posseduti dai sindaci (cfr. art. 2399 del c.c.), oltre che dagli altri soggetti che, nel modello dualistico e in quello monistico, svolgono le medesime funzioni di controllo.

In particolare, gli artt. 109 del TUB e 13 del TUF, nella nuova formulazione, prevedono che: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'UIC (per gli intermediari finanziari) ovvero la Consob (per gli intermediari del mercato mobiliare), siano determinati anche i requisiti di indipendenza per gli esponenti aziendali (comma 1); il meccanismo di decadenza già disciplinato nei medesimi articoli con riferimento ai requisiti di onorabilità e professionalità, diviene ora applicabile, oltre che nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto ministeriale (comma 2), anche con riferimento ai requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o, eventualmente, dallo statuto dell'intermediario (comma 4-*bis* dell'art. 109 TUB e 3-*bis* dell'art. 13 TUF).

Ciò premesso, anche nei confronti dei sindaci degli intermediari finanziari e degli intermediari del mercato mobiliare trovano applicazione, in base al nuovo regime, i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile, oltre a quelli che saranno successivamente determinati con apposito decreto ministeriale ai sensi degli artt. 109 del TUB e 13 del TUF.

Conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in ordine all'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali, il consiglio di amministrazione provvede, alla prima favorevole occasione, a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza e a trasmettere alla Banca d'Italia copia del relativo verbale.

### 2. *Diritto di recesso*

La riforma del diritto societario amplia le ipotesi in cui il socio può recedere dalla società, ottenendo la liquidazione della propria partecipazione azionaria. In particolare, vengono previste nuove cause di recesso, in parte imperative e in parte derogabili con apposita previsione statutaria che ne escluda l'operatività; viene inoltre consentito alle società che non ricorrano al mercato del capitale di rischio di introdurre statutariamente ulteriori cause di recesso.

Al riguardo, si rileva in via generale che per gli intermediari l'applicazione di tale norma – che risponde all'esigenza di tutelare gli azionisti di minoranza – va temperata con la necessità di salvaguardare la stabilità patrimoniale, la certezza degli assetti proprietari e la sana e prudente gestione dell'intermediario.

---

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 12/2003 p. 8 (*ndr*).

(2) Tale coordinamento è stato realizzato con il decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37 che ha apportato modifiche ed integrazioni al Testo unico bancario (TUB) e al Testo unico della finanza (TUF).

Pertanto, l'eventuale decisione dell'intermediario di non escludere l'applicabilità delle cause di recesso derogabili (art. 2437, comma 2 c.c.)(3) ovvero di introdurne di nuove (art. 2437, comma 4 c.c.) dovrà essere adeguatamente motivata dagli organi aziendali e la stessa deve essere comunicata preventivamente alla Banca d'Italia.

### 3. *Patrimoni destinati*

La riforma del codice civile ha introdotto l'istituto del patrimonio destinato ad uno specifico affare, nelle forme alternative del "patrimonio destinato" (art. 2447-*bis*, comma 1, lett. a) e del "finanziamento destinato" (articolo 2447-*bis*, comma 1, lett. b).

Considerata la novità della materia, gli intermediari che intendono intraprendere iniziative della specie informano preventivamente la Banca d'Italia, al fine di consentire una valutazione degli impatti sull'operatività e sugli assetti patrimoniali dell'intermediario.

Inoltre ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 37/2004, non possono comunque essere emessi strumenti finanziari connessi a patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*bis*, comma 1 lett. a) del c.c. fino all'emanazione di specifiche disposizioni attuative o, in mancanza, fino alla scadenza del termine del 14 novembre p.v. stabilito dalla medesima norma di legge.

### 4. *Disciplina del controllo contabile*

La riforma del diritto societario prevede che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio(4), il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e sottoposta, limitatamente a tali incarichi, alla vigilanza della Consob (art. 2409-*bis*, comma 2); diversamente, lo statuto delle società per azioni che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può disporre che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale anziché da un revisore esterno come previsto in via ordinaria dalla norma (art. 2409-*bis*, comma 3).

Ciò premesso, gli intermediari finanziari che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio hanno tempo fino al 30 settembre p.v. per adeguare eventuali previsioni statutarie difformi (5); in mancanza di previsioni statutarie in materia di controllo contabile, i medesimi intermediari provvedono ad esternalizzare l'incarico secondo le disposizioni del nuovo codice civile.

Si osserva infine che entro il termine del 30 settembre p.v., gli intermediari finanziari – che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato – che intendano affidare al collegio sindacale i compiti di controllo contabile introducono un'apposita clausola statutaria. La scelta deve essere adeguatamente ponderata al fine di assicurare la massima efficacia e affidabilità all'attività di controllo contabile.

Le relative scelte sono comunicate alla Banca d'Italia.

---

(3) Ai sensi dell'art. 223-*vicies ter* delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c., ove l'assemblea deliberi entro il 30 giugno p.v. l'eliminazione dallo statuto di una o più delle cause di recesso previste da disposizioni derogabili del c.c., i soci dissidenti o assenti non hanno diritto di recedere.

(4) Ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del codice civile sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante. La misura rilevante, ai sensi dell'articolo 111-*bis* delle disposizioni di attuazione e transitorie del c.c., è quella stabilita a norma dell'articolo 116 del d.lgs. 58/98 e risultante alla data del 1° gennaio 2004.

(5) L'art. 223-*bis* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile prevede che le deliberazioni di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto a nuove disposizioni inderogabili possono essere assunte entro il 30 settembre p.v. e che, fino a tale data, restano efficaci le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi alle disposizioni inderogabili del richiamato decreto. Per le deliberazioni di adeguamento degli statuti le società possono avvalersi delle riduzioni dei quorum assembleari previste dal medesimo articolo 223-*bis*.

## 5. *Direzione e coordinamento di società*

La riforma del diritto societario ha introdotto nuove disposizioni in materia di direzione e coordinamento fra società (artt. 2497 e seguenti c.c.) che, tra l'altro, disciplinano il regime di responsabilità della società o dell'ente cui fa capo la direzione unitaria. Si richiama pertanto l'attenzione degli intermediari sui possibili rischi legali cui gli intermediari stessi potrebbero trovarsi esposti al ricorrere delle fattispecie di responsabilità disciplinate dalle richiamate disposizioni del codice civile.

## 6. *Responsabilità dell'unico azionista*

La responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni contratte dalla società non è più prevista in via generale (cfr. previgente art. 2362 c.c.), essendo ora circoscritta alle sole ipotesi in cui le azioni non siano interamente liberate ovvero non sia stato pubblicizzato nei termini e nei modi prescritti il venir meno della pluralità dei soci (nuovo art. 2325 c.c.); analoga disciplina è dettata per le s.r.l. (art. 2462 c.c.).

La modifica della disciplina civilistica dell'unico azionista fa sì che le esposizioni nei confronti di S.p.A. e di s.r.l., totalitariamente controllate, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni o le quote sono appartenute a una sola persona possono essere sottoposte alla più favorevole ponderazione, ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali, eventualmente prevista per l'unico socio solamente al ricorrere dei presupposti di legge per l'illimitata responsabilità di quest'ultimo.

## 7. *Emissione di obbligazioni e titoli di debito*

Il nuovo articolo 2412 del c.c. prevede che le società per azioni non quotate possono emettere obbligazioni per un ammontare complessivamente non superiore al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le obbligazioni emesse in eccedenza rispetto a tale limite possono essere sottoscritte esclusivamente da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Disposizione simile è prevista per l'emissione di titoli di debito da parte delle società a responsabilità limitata (art. 2483 c.c.) (6).

Al riguardo, il nuovo articolo 11, comma 4-*quinquies* del T.U. bancario stabilisce che, a fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali che, ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali, stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

In relazione a ciò, gli intermediari finanziari e le SIM devono a tal fine disporre di un patrimonio di vigilanza pari ad almeno 25 milioni di euro e rispettare le disposizioni indicate in allegato.

Per quanto concerne le società di gestione del risparmio, avuto presente l'esclusività dell'oggetto sociale e le caratteristiche dell'attività svolta, si ritiene che le stesse non possano rispondere della solvenza delle società emittenti i titoli in questione.

---

(6) Nel caso di titoli emessi da una srl, i soci della società sono assimilati agli investitori professionali.

L'impegno circa la solvenza dell'emittente, che le SIM e gli intermediari finanziari assumono nei confronti degli investitori non professionali in caso di trasferimento di obbligazioni emesse da una società per azioni in eccesso ai limiti stabiliti dal codice civile o di titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, rileva a fini prudenziali, in quanto comporta per l'intermediario cedente il mantenimento dei rischi di perdite connesse all'inadempimento degli emittenti.

In particolare, l'impegno in questione è assimilabile a una garanzia rilasciata a favore degli acquirenti i titoli che non siano investitori professionali (o, nel caso di titoli emessi da una srl, anche soci della medesima), avente ad oggetto l'importo dei titoli trasferiti.

In relazione a ciò:

- 1) le SIM, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, trattano l'impegno in questione come un'attività esposta al rischio di credito secondo quanto previsto nel Provvedimento del Governatore del 4.8.2000, Titolo III, Capitolo 3, Sezione V, per tale tipologia di rischio. L'impegno è ricondotto fra le "garanzie rilasciate e impegni con rischio pieno" – fattore di conversione 100% (cfr. paragrafo 3.2 delle citata Sezione);
- 2) gli intermediari finanziari contengono gli impegni in questione entro l'importo del patrimonio di vigilanza. L'impegno relativo a ciascun emittente o gruppo di emittenti connessi non può superare il 25% del patrimonio di vigilanza.

Per gli intermediari che hanno per oggetto esclusivo o svolgono in via prevalente l'attività di rilascio di garanzie, fermo restando i citati limiti massimi, gli impegni di cui si tratta non possono superare il patrimonio di vigilanza che residua dopo aver assolto alla copertura patrimoniale prevista dalla vigente disciplina prudenziale per le altre garanzie rilasciate. Inoltre, a fronte degli impegni di solvenza dell'emittente assunti, tali intermediari devono detenere attività liquide per un importo non inferiore all'8 per cento degli impegni stessi.

Attesa peraltro la peculiarità dell'impegno a rispondere della solvenza degli emittenti i titoli in questione, è necessario che gli intermediari finanziari e le SIM che intendono assumere tali impegni si dotino di adeguati strumenti per la valutazione preventiva dei rischi e per il loro costante monitoraggio. Le soluzioni organizzative all'uso adottate devono essere preventivamente comunicate all'Organo di Vigilanza.

Per quanto concerne infine la redazione delle segnalazioni di vigilanza e il bilancio di esercizio, gli intermediari finanziari e le SIM assimilano gli impegni in questione alle garanzie rilasciate. Nella nota integrativa al bilancio è fornita una dettagliata informativa in ordine al volume e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari e di debito di cui si tratta acquistati dalle SIM e dagli intermediari finanziari, distinguendo tra quelli detenuti in portafoglio, quelli rivenduti a investitori professionali soggetti a vigilanza e quelli rivenduti ad altri soggetti.

### **3. Intermediari finanziari ex art. 107 TUB**

Le accluse disposizioni per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB riguardano:

- la rilevazione nel bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza delle operazioni di cartolarizzazione di crediti propri nonché dei titoli relativi a cartolarizzazioni di terzi detenuti in portafoglio;
- il trattamento di tali attività ai fini della disciplina prudenziale.

Per quanto concerne l'eventuale acquisto di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti è necessario che gli organi amministrativi degli intermediari finanziari valutino con attenzione tale operatività e assicurino un costante monitoraggio delle posizioni di rischio assunte (cfr. Circ. 216 del 5 agosto 1996, "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale", Parte I, Cap. VI, Sez. II, par. 3).

## 1. Bilancio di esercizio

Nella rilevazione delle diverse posizioni finanziarie che gli intermediari possono assumere nei confronti delle cartolarizzazioni occorre applicare i seguenti criteri:

- le attività cedute dall'intermediario alla società veicolo (SPV) non devono formare oggetto di rilevazione nell'attivo della società cedente. La rimozione delle attività cedute dallo stato patrimoniale del cedente va effettuata in contropartita del corrispettivo ricevuto (1);
- l'eventuale credito nei confronti della SPV prima dell'emissione dei titoli *asset-backed* deve essere indicato nella voce 30 "crediti verso enti finanziari";
- i titoli *senior*, *mezzanine* e *junior* in portafoglio vanno ricondotti nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce 50 "obbligazioni e altri titoli di debito a reddito fisso" sottovoce c) "di enti finanziari";
- la linea di credito (*servicer's advance facility*) e le altre forme di garanzia eventualmente concesse alla cartolarizzazione devono essere rilevate tra le "garanzie" o "impegni" a seconda della relativa forma tecnica; la quota eventualmente erogata va indicata nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce 30 "crediti verso enti finanziari";
- le eventuali perdite derivanti dalle cessioni dei crediti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione vanno rilevate nel conto economico nella voce 90 dei costi "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni";
- gli eventuali ricavi realizzati a seguito della cessione di crediti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione vanno rilevate nella voce 70 dei ricavi "altri proventi di gestione";
- i proventi aggiuntivi derivanti da una particolare forma di remunerazione dei titoli *junior* (c.d. *additional return*) dovranno essere registrati nella voce 70 dei ricavi "altri proventi di gestione". Nel caso in cui sia contrattualmente previsto che tali proventi possano essere riscossi solo alla fine dell'operazione, la loro contropartita è rappresentata dal corrispondente incremento del valore originario dei titoli *junior*.

Gli intermediari finanziari che detengono titoli *junior* devono porre particolare attenzione al fatto che il recupero integrale del valore economico di questi titoli può avvenire solo nella misura in cui le attività oggetto della cartolarizzazione riescano a produrre nel tempo incassi tali da consentire, oltre alla copertura dei costi amministrativi della cartolarizzazione, l'integrale rimborso dei titoli della cartolarizzazione emessi e dei relativi interessi. In caso contrario, si manifesteranno perdite di valore nei titoli *junior*.

In relazione a ciò, si fa presente che, in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nella rappresentazione dei fatti aziendali, il valore di prima iscrizione dei titoli *junior* deve tener conto delle perdite di valore eventualmente già latenti in questi titoli al momento della loro acquisizione, determinate in funzione del grado di recuperabilità del portafoglio di attività oggetto di cartolarizzazione. Inoltre, indipendentemente dal valore di prima iscrizione, gli intermediari valuteranno, in occasione della redazione dei bilanci successivi, il valore di presumibile realizzo di detti titoli (così come di tutte le altre attività in bilancio e "fuori bilancio" in essere verso la cartolarizzazione) in ragione dei recuperi attesi nel portafoglio sottostante all'operazione.

Nella parte B ("Informazioni sullo stato patrimoniale") della nota integrativa deve essere fornita un'adeguata e completa informativa sull'operatività nel comparto delle cartolarizzazioni nonché sui rischi, sulle relative procedure di monitoraggio e sui risultati economici connessi con le posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") in essere verso le cartolarizzazioni.

---

(1) Su tale specifico argomento si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alle modalità di rilevazione dei "crediti impliciti", derivanti da contratti di leasing, ceduti in operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, per ogni singola operazione, occorre indicare:

- a) la distinzione tra posizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione proprie e di terzi;
- b) la tipologia di strumenti finanziari detenuti (titoli *senior*, *mezzanine*, *junior*, ecc.); l'ammontare complessivo delle attività cartolarizzate, alla data di bilancio, sottostanti ai titoli *junior*, distinguendo per tipologia di attività (mutui ipotecari residenziali, leasing, carte di credito, ecc.) e per "qualità" (sofferenze o altre attività cedute dall'intermediario o cedute da terzi);
- c) per i titoli *senior* e *mezzanine* i relativi importi distinti per tipologia (mutui ipotecari residenziali, leasing, carte di credito, ecc.) e "qualità" (sofferenze, ecc.) del portafoglio sottostante alla data di cartolarizzazione;
- d) le eventuali rettifiche di valore sulle posizioni in essere verso le cartolarizzazioni;
- e) le eventuali interessenze in SPV;
- f) l'illustrazione delle attività di *servicer* e di *arranger* eventualmente svolte.

In aggiunta a queste informazioni:

- le società *originator* (2) devono illustrare – nel bilancio relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione di cartolarizzazione – gli obiettivi e le modalità organizzative di ciascuna operazione, indicando anche il prezzo di cessione delle attività cartolarizzate, l'ammontare (al lordo e al netto delle preesistenti svalutazioni) delle medesime attività cartolarizzate e le relative tipologie e "qualità", l'esistenza di garanzie, la distribuzione per aree territoriali (3) e per settori di attività economica dei debitori ceduti;
- le società che svolgono compiti di *servicer* sono tenute a fornire, oltre all'illustrazione dell'operatività, anche l'ammontare dei crediti incassati per le singole operazioni di cartolarizzazione.

## 2. Segnalazioni di vigilanza

Le attività oggetto di cartolarizzazione cedute alla SPV, coerentemente con quanto previsto nel precedente punto 1. e nelle "Avvertenze Generali" (paragrafo "Cessione di attivi") del 5° aggiornamento della Circolare 217 del 5 agosto 1996 ("Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale"), non devono formare oggetto di rilevazione nell'attivo dell'intermediario cedente. La rimozione delle attività cedute dallo stato patrimoniale del cedente va effettuata in contropartita del corrispettivo ricevuto.

Ferme restando le specifiche informative sulle cartolarizzazioni contenute nelle citate disposizioni, si precisa che le diverse posizioni finanziarie che le società possono assumere nei confronti delle cartolarizzazioni vanno segnalate seguendo le indicazioni sotto riportate:

- l'eventuale credito nei confronti della SPV prima dell'emissione dei titoli *asset-backed*, nella sottovoce 46029.02 "altri crediti";
- i titoli *senior*, *mezzanine* e *junior*, nella voce 46030 "titoli di proprietà" e nella voce 46322 "titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione";

---

(2) Le informative richieste agli intermediari *originator* vanno fornite indipendentemente dal fatto che esse detengano posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") nei confronti delle cartolarizzazioni.

(3) Italia (ripartendo le informazioni per regione di residenza dei debitori ceduti), altri paesi U.E., resto del mondo.



- i titoli *mezzanine* e *junior*, nella sottovoce 46305.08 "prestiti subordinati attivi – altri". Nella sottovoce in questione vanno indicate anche le ulteriori forme di supporto di credito (*credit enhancement*), quali – ad esempio – i crediti per prezzo differito;
- la linea di credito (*servicer's advance facility*) eventualmente concessa alla cartolarizzazione, nella sottovoce 46230.02 "marginati su finanziamenti irrevocabili – concessi"; la quota eventualmente erogata va rilevata nell'attivo dello stato patrimoniale, nella sottovoce 46029.02 "altri crediti";
- le altre forme di garanzia eventualmente concesse alla cartolarizzazione, nella voce 46188 "altri crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria" ovvero nella voce 46235 "altri impegni e rischi" a seconda della relativa forma tecnica;
- le eventuali perdite derivanti dalla cessione dei crediti, nella voce di costo 46875 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni";
- gli eventuali ricavi realizzati dalla cessione di crediti, nella sottovoce 46970.18 "altri proventi di gestione – altri".

### **3. Trattamento prudenziale**

Come noto, per ogni operazione di cartolarizzazione possono essere emesse varie tipologie di titoli (*senior*, *mezzanine* e *junior*) che si distinguono per il differente grado di subordinazione ai fini del rimborso.

Ciò posto, si forniscono indicazioni relative al trattamento prudenziale al quale devono essere sottoposti i titoli in discorso con riferimento alla disciplina della concentrazione dei rischi e alla redazione delle segnalazioni di vigilanza relative al monitoraggio del rischio di credito.

#### *3.1 Patrimonio di vigilanza*

I titoli *junior* e *mezzanine* e le eventuali altre forme di supporto aventi un grado di rischio equivalente (ad es. i crediti per prezzo differito), seppur riconducibili alle attività subordinate verso enti finanziari non devono essere considerate, salvo quanto specificato nel successivo punto 3.3, tra gli elementi da dedurre dal patrimonio di vigilanza.

#### *3.2 Concentrazione dei rischi*

Ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi l'intera esposizione verso la SPV potrà essere ripartita "pro quota" tra i singoli debitori cui si riferiscono le attività oggetto di cartolarizzazione, considerato che i titoli e le altre esposizioni rappresentano attività a rischio frazionato per la pluralità delle attività cartolarizzate. Nel caso di intermediari diversi dall'*originator*, qualora la ripartizione "pro quota" non potesse essere adottata, l'intera posizione andrà riferita alla società emittente (il veicolo della cartolarizzazione) o, nel caso in cui l'emittente abbia realizzato più operazioni di cartolarizzazione, alla singola operazione, applicando la ponderazione più elevata tra quelle delle attività cartolarizzate.

#### *3.3 Monitoraggio del rischio di credito*

Ai soli fini del monitoraggio del rischio di credito, la Vigilanza considera non disponibile, per la copertura delle attività di rischio complessive, la porzione del patrimonio di vigilanza corrispondente al valore dei titoli *junior* e *mezzanine* nel portafoglio dell'intermediario e delle ulteriori forme di supporto di

credito. In relazione a ciò il *credit enhancement* (titoli *junior*, *mezzanine* e altre forme di supporto di credito di analoga subordinazione) non forma oggetto di segnalazione nella sez. VI – "Rischio di credito".

Va inoltre considerato che le operazioni di cartolarizzazione possono prevedere una linea di credito (*servicer's advance facility*) in base alla quale l'intermediario si impegna, qualora i flussi di cassa rivenienti dal portafoglio cartolarizzato non raggiungano i minimi contrattualmente predefiniti, ad anticipare gli incassi entro un ammontare massimo prestabilito. Ai fini del monitoraggio del rischio di credito, la linea di credito non utilizzata – ove non sussistano i presupposti per ricondurla nel *credit enhancement* (in relazione all'ordine di priorità dei pagamenti previsto nell'operazione) – deve essere considerata un impegno di finanziamento ad utilizzo incerto (fattore di ponderazione 0% o 50% a seconda che abbia durata originaria, rispettivamente, non superiore a 1 anno oppure superiore a 1 anno) ovvero, se erogata, un credito per cassa.

PARTE SECONDA

**PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE**



## I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1)

### 1. Iscrizioni (nessuna)

### 2. Cancellazioni

- "CRERIBANCO Credito Cooperativo di Alessandria – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Alessandria, numero di matricola Albo 5447 e numero di codice meccanografico 7069.8, a seguito di fusione per incorporazione nella "Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero – Società cooperativa a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "Banca d'Alba Credito Cooperativo S.c.r.l."), con sede in Alba, provincia di Cuneo, numero di matricola Albo 205 e numero di codice meccanografico 8530.8, con atto pubblico del 16 giugno 2004 (effetti civilistici con decorrenza dal 18 giugno 2004 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).
- "Nuova Banca Mediterranea S.p.A." (in forma abbreviata "Banca Mediterranea S.p.A."), con sede in Potenza, numero di matricola Albo 5535 e numero di codice meccanografico 5332.2, a seguito di fusione per incorporazione nella "Banca Popolare di Bari – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Bari, numero di matricola Albo 4616 e numero di codice meccanografico 5424.7, con atto pubblico del 9 giugno 2004 (effetti civilistici con decorrenza dal 21 giugno 2004 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).
- "Cassa Rurale di Samone – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Samone, provincia di Trento, numero di matricola Albo 3563 e numero di codice meccanografico 8221.4, a seguito di fusione per incorporazione nella "Cassa Rurale di Olle – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata" (che assume contestualmente la nuova denominazione di "Cassa Rurale Olle – Samone – Scurelle Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata"), con sede in Borgo Valsugana, frazione Olle, provincia di Trento, numero di matricola Albo 2938 e numero di codice meccanografico 8167.9, con atto pubblico del 15 giugno 2004 (effetti civilistici con decorrenza dal 19 giugno 2004 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).
- "Cassa Rurale di Scurelle – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Scurelle, provincia di Trento, numero di matricola Albo 2963 e numero di codice meccanografico 8235.4, a seguito di fusione per incorporazione nella "Cassa Rurale di Olle – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata" (che assume contestualmente la nuova denominazione di "Cassa Rurale Olle – Samone – Scurelle Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata"), con sede in Borgo Valsugana, frazione Olle, provincia di Trento, numero di matricola Albo 2938 e numero di codice meccanografico 8167.9, con atto pubblico del 15 giugno 2004 (effetti civilistici con decorrenza dal 19 giugno 2004 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

---

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di giugno 2004.

### 3. Altre variazioni

- "Cassa Rurale di Olle – Banca di Credito Cooperativo – S.c.p.a.r.l.", con sede in Borgo Valsugana, frazione Olle, provincia di Trento, numero di matricola Albo 2938 e numero di codice meccanografico 8167.9, a seguito della fusione per incorporazione della "Cassa Rurale di Samone – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Samone, provincia di Trento e della "Cassa Rurale di Scurelle – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Scurelle, provincia di Trento, con atto pubblico del 15 giugno 2004, con decorrenza 19 giugno 2004 varia la propria denominazione in:  
"Cassa Rurale Olle – Samone – Scurelle Banca di Credito Cooperativo Società cooperativa a responsabilità limitata" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Banca Eurosystemi S.p.A.", con sede in Roma, a seguito della cessione all'"Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – S.p.A." del ramo d'azienda "Servizi di pagamento – Centro Applicativo", con decorrenza 21 giugno 2004 sostituisce il numero di matricola Albo 5536 e il numero di codice meccanografico 6000.4, rispettivamente, con il nuovo numero di matricola Albo 5598 e il nuovo numero di codice meccanografico 3275.5.

## II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)

### 1. **Iscrizioni** (nessuna)

### 2. **Cancellazioni** (nessuna)

### 3. **Variazioni nella composizione**

- "Symphonia SGRpA", con sede in Milano, con decorrenza 14 agosto 2003 è stata inclusa nel Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni;
- "Intesa Real Estate Srl" (in forma abbreviata "IRE-S.r.l."), con sede in Parma, con decorrenza 1° ottobre 2003 è stata inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa);
- "Intesa Sec. NPL2 S.r.l.", con sede in Milano, con decorrenza 22 ottobre 2003 è stata inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa);
- "Unileasing Auto E.O.O.D.", con sede in Sofia (Bulgaria), con decorrenza 10 febbraio 2004 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano;
- "Unileasing O.O.D.", con sede in Sofia (Bulgaria), con decorrenza 10 febbraio 2004 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano;
- "Banca Eurosistemi S.p.A.", con sede in Roma, con decorrenza 21 giugno 2004 è stata inclusa nel Gruppo Creditizio Bipielle;
- "Banca Eurosistemi S.p.A.", con sede in Roma, con decorrenza 20 giugno 2004 è stata cancellata dal Gruppo Creditizio Bipielle;
- "Nuova Banca Mediterranea S.p.A." (in forma abbreviata "Banca Mediterranea S.p.A."), con sede in Potenza, con decorrenza 21 giugno 2004 è stata cancellata dal Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari.

### 4. **Altre variazioni**

- "Fin-Eco Investimenti SGR SpA", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Bancario CAPITALIA, con decorrenza 9 gennaio 2004 ha variato la propria denominazione in "Fineco Investimenti Alternativi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.";
- "Unileasing O.O.D.", con sede in Sofia (Bulgaria), inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano, con decorrenza 18 febbraio 2004 ha variato la propria denominazione in "UniCredit Leasing Bulgaria EOOD".

---

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di giugno 2004.

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI  
INTERMEDIARI FINANZIARI

**1. Iscrizioni**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SEDE LEGALE</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>	
CONSUMER FINANCIAL SERVICES SRL	BOLOGNA	535543	03.06.04
INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (123) SRL	ROMA	536020	03.06.04
SPV COLUMBUS SRL	ROMA	544729	07.06.04
A-BEST SRL	MILANO	551424	08.06.04
CREDICO FINANCE 3 SRL	ROMA	577043	15.06.04
PONTORMO FINANCE SRL	Empoli (FI)	613836	25.06.04
BIPIELLE RESIDENTIAL SRL	MILANO	617940	28.06.04
ZENITH FINANCE SRL	BRESCIA	631275	30.06.04

**2. Cancellazioni** (nessuna)

**3. Altre variazioni**

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SEDE LEGALE</b>
da SEAT PAGINE GIALLE FINANCE SRL	Conegliano (TV)
a ELLIS ISLAND INVESTIMENTI SRL	Conegliano (TV)



#### IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

**1. Iscrizioni** (nessuna)

**2. Cancellazioni** (nessuna)

**3. Altre variazioni**

- la "BIPIELLE SGR SPA", con sede in Lodi, ha modificato la propria denominazione sociale in "BIPIELLE FONDI IMMOBILIARI SGR S.P.A.", con decorrenza 28 aprile 2004.

**1. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extracomunitari**

**STATI ESTERI: AUSTRALIA, BULGARIA, CANADA, CROAZIA, HONG KONG, RUSSIA, SVIZZERA, TURCHIA E USA**

**BANCA CABOTO SPA**

**DATA DI AUTORIZZAZIONE: 28.6.2004**

- a) raccolta di depositi e altri fondi con obbligo di restituzione, con esclusivo riferimento all'operatività in pronti contro termine;
- b) negoziazione in conto proprio e per conto della clientela in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, cambi, quote di OICR e derivati;
- c) partecipazione ad emissioni di strumenti finanziari e prestazione di servizi connessi.

Banca Caboto svolgerebbe altresì, limitatamente a Svizzera e USA, operazioni di prestito di valori mobiliari e, in Russia, Svizzera e USA, l'attività di negoziazione di cui al punto *sub b)* tramite intermediari indipendenti.

**2. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia (nessuna)**

**3. Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2000/12/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera: aggiornamento dell'elenco relativo al trimestre aprile-giugno 2004**

**STATO ESTERO: AUSTRIA**

- **21418,9 INVESTKREDIT BANK AG**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 27/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito  
leasing finanziario  
rilascio di garanzie e impegni di firma  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari

partecip. emissione titoli e servizi  
consulenza e servizi  
servizi intermediazione finanz. tipo money broking  
gestione patrimoni  
custodia e amministrazione valori mobiliari  
servizi di informazione commerciale

– **21419,7 HYPO ALPE ADRIA BANK AG**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 19/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito  
leasing finanziario  
servizi di pagamento  
emissione e gestione mezzi di pagamento  
rilascio di garanzie e impegni di firma  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi  
consulenza e servizi  
servizi intermediazione finanz. tipo money broking  
gestione patrimoni  
custodia e amministrazione valori mobiliari  
servizi di informazione commerciale  
locazione cassette di sicurezza

**STATO ESTERO: CIPRO**

– **21421,3 CYPRUS POPULAR BANK**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 28/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

**STATO ESTERO: FRANCIA**

– **21409,8 DEXIA CREDIT LOCAL**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 27/04/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

operazioni di prestito  
leasing finanziario  
rilascio di garanzie e impegni di firma

- **21410,6 DEXIA MUNICIPAL AGENCY**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 03/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito

**STATO ESTERO: GERMANIA**

- **21411,4 EVERNORD BANK EG-KG**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 19/04/2004**

operazioni di prestito  
rilascio di garanzie e impegni di firma

- **21414,8 LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 29/04/2004**

operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi

- **21416,3 NRW.BANK**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 12/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi

**STATO ESTERO: GRECIA**

- **21423,9 PIRAEUS BANK S.A.**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 15/06/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

**STATO ESTERO: IRLANDA**

- **21412,2 EBS BUILDING SOCIETY**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 12/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi

**STATO ESTERO: LUSSEMBURGO**

- **21407,2 AMERICAN EXPRESS BANK (LUXEMBOURG) S.A.**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 14/04/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito  
servizi di pagamento  
emissione e gestione mezzi di pagamento  
rilascio di garanzie e impegni di firma  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi  
gestione patrimoni  
custodia e amministrazione valori mobiliari  
servizi di informazione commerciale  
locazione cassette di sicurezza

- **21415,5 PFANDIBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A.**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 12/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

## **STATO ESTERO: OLANDA**

**– 21420,5 FRIESLAND BANK N.V.  
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA  
DATA DI COMUNICAZIONE: 19/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito  
leasing finanziario  
servizi di pagamento  
rilascio di garanzie e impegni di firma  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi  
consulenza e servizi  
servizi intermediazione finanz. tipo money broking  
gestione patrimoni  
custodia e amministrazione valori mobiliari  
servizi di informazione commerciale  
locazione cassette di sicurezza

**– 21422,1 FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V.  
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA  
DATA DI COMUNICAZIONE: 24/06/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito  
leasing finanziario  
servizi di pagamento  
emissione e gestione mezzi di pagamento  
rilascio di garanzie e impegni di firma  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi  
consulenza e servizi  
servizi intermediazione finanz. tipo money broking  
gestione patrimoni  
custodia e amministrazione valori mobiliari  
servizi di informazione commerciale  
locazione cassette di sicurezza

- **21425,4 BOUWFONDS ASSET MANAGEMENT B.V.**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 20/05/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni di prestito  
leasing finanziario  
servizi di pagamento  
emissione e gestione mezzi di pagamento  
rilascio di garanzie e impegni di firma  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi  
consulenza e servizi  
servizi intermediazione finanz. tipo money broking  
gestione patrimoni  
custodia e amministrazione valori mobiliari  
servizi di informazione commerciale  
locazione cassette di sicurezza

**STATO ESTERO: PORTOGALLO**

- **21417,1 BANCO ITAÙ EUROPA S.A.**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 13/05/2004**

operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari

**STATO ESTERO: REGNO UNITO**

- **21408,0 BRITANNIA BUILDING SOCIETY**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 19/04/2004**

operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi

**STATO ESTERO: SPAGNA**

- **21424,7 BANCO PASTOR S.A.**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 04/06/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili  
operazioni in strumenti di mercato monetario  
operazioni in cambi  
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni  
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse  
operazioni in valori mobiliari  
partecip. emissione titoli e servizi  
custodia e amministrazione valori mobiliari

**STATO ESTERO: SVEZIA**

- **21413,0 SVENSKA HANDELSBANKEN**  
**FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA**  
**DATA DI COMUNICAZIONE: 23/04/2004**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili



– **BANCHE**

**1. Proroga della procedura di amministrazione straordinaria**

In data 9 giugno 2004 la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ha disposto la proroga del termine dell'amministrazione straordinaria del "CRERIBANCO" Credito Cooperativo di Alessandria – Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede nel Comune di Alessandria, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 9 giugno 2003.

**2. Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria**

In data 18 giugno 2004 l'amministrazione straordinaria del "CRERIBANCO" Credito Cooperativo di Alessandria – Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede nel Comune di Alessandria, disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 9 giugno 2003, ha avuto termine a seguito della fusione per incorporazione della stessa BCC nella Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero – Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Alba (CN).

## VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

### 1. Sanzioni

#### – BANCA DI ANGHIANI E STIA – CREDITO COOPERATIVO

##### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 497719 del 21 maggio 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo, con sede in Anghiari (AR), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 10.9.2003 al 7.11.2003:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);

– omissis –

### D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

#### **Componenti il Consiglio di amministrazione**

BARTOLOMEI Pier Gerolamo; SESTINI Paolo; BOBINI Ivo Romeo; LUDOVICI Amerigo; NUNZIATINI Roberto; RICCI Alberto; ROMOLINI Alessandro; ROSSI Stefano; SASSOLINI Giovanni; TANGANELLI Dino; TRAPANI Andrea.

#### **Direttore**

TUTI Luigi

Per l'irregolarità sub 1): € 516,00 ciascuno.

#### **Componenti il Collegio sindacale**

MAGNI Mario; FARALLI Gino; TESTERINI Francesco.

Per l'irregolarità sub 2): € 516,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "EGUSEA"**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 411646 del 29 aprile 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca di Credito Cooperativo "Egusea" (Favignana – TP) in a.s., con sede in Favignana (Trapani), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 5.5.2003 al 4.7.2003:

- 1) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte degli ex componenti il Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli interni da parte degli ex componenti il Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) autonome iniziative dell'ex Direttore nell'erogazione del credito (art. 35, comma 2, TUB; tit. VII, cap. 1, Istr. Vig.);
- 4) violazione della normativa in materia di redazione dei conti di bilancio da parte degli ex componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e dell'ex Direttore (artt. 5 e 7, comma 8, d.lgs. 87/92; cap. 2.1 Circolare della Banca d'Italia 166/1992);
- 5) violazione della normativa in materia di contenimento del rischio da parte degli ex componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e dell'ex Direttore (art. 51, TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.);
- 6) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte dell'ex Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 7) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'OdV da parte degli ex componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale e dell'ex Direttore (art. 51, TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.);

– omissis –

VISTO il decreto dell'Assessore per il Bilancio e le Finanze della Regione Siciliana del 5 settembre 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), TUB, sono stati sciolti gli organi con funzione di amministrazione e di controllo della predetta Banca di Credito Cooperativo "Egusea" (Favignana – TP) e la stessa è stata posta in amministrazione straordinaria;

## DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi degli artt. 45 del d.lgs. 87/92 e 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Ex componenti il Consiglio di amministrazione**

INGRASSIA Salvatore; SAMMARTANO Ignazio; BANNINO Saverio; BERTOLINO Anna Margherita; LOMBARDO Michele; MERCURIO Rino; TEDESCO Giuseppe.

Per l'irregolarità sub 1): € 1.549,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 1.549,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 1.549,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 7): € 1.549,00 ciascuno.

Complessivamente: € 6.196,00 ciascuno.

### **Ex componenti il Collegio sindacale**

RINAUDO Giuseppe; PINCO Michele; GIAMMARINARO Vito.

Per l'irregolarità sub 2): € 1.549,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 1.549,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 1.549,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 7): € 1.549,00 ciascuno.

Complessivamente: € 6.196,00 ciascuno.

### **Ex Direttore**

GRAMMATICO Antonio

Per l'irregolarità sub 3): € 1.549,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 1.549,00.

Per l'irregolarità sub 5): € 1.549,00.

Per l'irregolarità sub 6): € 1.549,00.

Per l'irregolarità sub 7): € 1.549,00.

Complessivamente: € 7.745,00.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BELICE**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 536001 del 3 giugno 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative alla seguente infrazione rilevata presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice, con sede in Partanna (TP), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 6.10.2003 al 28.11.2003:

- posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 51, TUB; tit. VI, cap.1, Istr. di Vig.);

– omissis –

**D E C R E T A**

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Componenti il Consiglio di amministrazione**

CULICCHIA Vincenzino; TERMINI Antonino; FONTANA Antonino; GARGANO Filippo; PISCIOTTA Alessio; SIMONETTI Francesco; GANGA Antonio.

**Componenti il Collegio sindacale**

PALAZZOTTO Giovanbattista; FALSITTA Giovanni; FRAZZETTA Salvatore.

**Direttore**

CUTTONE Giovanni

Per l'irregolarità sopra descritta: € 516,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 497686 del 21 maggio 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione rilevata presso la Banca di Teramo di Credito Cooperativo, con sede in Teramo, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 25.9.2003 al 14.11.2003:

- posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'O.d.V. (art. 51, TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.);

– omissis –

**D E C R E T A**

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Componenti il Consiglio di amministrazione**

TANCREDI Antonio; CONSIGLIO Pasquale; PATERNA Dante; CIFONI Franco; MARCOZZI Ennio; CACCIA Alessandro Maria; CANTORES I Luca; DE PAULIS Aladino; PEDICONE Giulio (in carica fino all'11.8.2003).

**Componenti il Collegio sindacale**

CHIODI Giovanni; ANGELUCCI Sergio; CIAFFI Elio.

**Direttore**

VENTURONI Giorgio

Per l'irregolarità sopra descritta: € 516,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA LEONARDO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 497729 del 21 maggio 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione riscontrata, nell'ambito dell'attività di vigilanza amministrativa, nei confronti della Banca Leonardo S.p.A., con sede in Milano:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);

– omissis –

**D E C R E T A**

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Consiglio di amministrazione**

BARUCCI Piero; MILLA Giovanni Luigi; VENTURA Attilio; LANGÈ Paolo; RAMPINI Roberto; FOGLIA Alberto Mario; FOGLIA Antonio Francesco; MILLA Michele; ROSSI POLVARA Giorgio.

**Collegio sindacale**

BERLANDA Enzo; LO CURTO Duilio; MORI Paolo.

Per l'irregolarità sopra descritta: € 2.582,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (IN QUALITÀ DI BANCA DEPOSITARIA DI BNL GESTIONI SGR)**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che ha ridisciplinato la materia dell'intermediazione finanziaria, in particolare gli artt. 190 e 195;

VISTA la lettera n. 312561 del 2 aprile 2004, con la quale la Banca d'Italia trasmettendo gli atti relativi, ha comunicato che, nel corso di accertamenti ispettivi condotti presso la BNL GESTIONI SGR, nel periodo 10.3.2002-1.7.2003, è stata riscontrata nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in qualità di banca depositaria, una violazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di intermediazione mobiliare, contestate secondo le formalità previste dall'art. 195 del D.Lgs. n. 58/1998 e sulle quali i soggetti ritenuti responsabili hanno presentato le proprie deduzioni;

VISTO che la Banca d'Italia, valutate le deduzioni presentate ha ritenuto accertata la seguente violazione:

- art. 38 del D.Lgs. 58/98 – capitolo VII, Regolamento adottato con provvedimento B.I. 20.9.1999, Sez. I (carenze nelle funzioni di banca depositaria).

VISTO che la Banca d'Italia considerata la violazione accertata ha proposto, ai sensi dell'art. 195 del richiamato D.Lgs. n. 58/1998, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 190 nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili;

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, per effetto delle norme sopra richiamate, sono inflitte le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Davide Croff, Amministratore delegato fino al 15.6.2003, € 1.549;

Tommaso Di Tanno, Presidente del collegio sindacale, € 1.549;

Franco Caramanti, Sindaco effettivo, € 1.549;

Pier Paolo Piccinelli, Sindaco effettivo, € 1.549;

– omissis –

*Roma, lì 15 giugno 2004*

IL DIRIGENTE GENERALE: R. ULISSI



– **BHW BAUSPARKASSE AG**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 405166 del 28 aprile 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione riscontrata, nell'ambito dell'attività di vigilanza amministrativa, nei confronti della BHW Bausparkasse AG, con sede in Hameln (Germania) e con succursale principale in Italia a Verona:

- omessa segnalazione all'Organo di Vigilanza di posizioni di rischio (art. 53, comma 1, lett. b), TUB e Circ. n. 139 del 14.11.02, VIII Aggiornamento "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi");

– omissis –

**D E C R E T A**

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Direttori**

VICINANZA Vito; NICKLISCH Reiner.

Per l'irregolarità sopra descritta: € 1.549,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 1° giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **CASSA RURALE DI CONDINO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 497697 del 21 maggio 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Cassa Rurale di Condino – Banca di Credito

Cooperativo, con sede in Condino (TN), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 29.9.2003 al 7.11.2003:

- 1) carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) ammissione di soci fuori della zona di competenza (art. 34, comma 2, TUB; tit. VII, cap. 1, Istr. di Vig.);
- 3) operatività fuori della zona di competenza (art. 35, comma 2, TUB; tit. VII, cap. 1, Istr. di Vig.);

– omissis –

## D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Componenti il Consiglio di amministrazione**

PIZZINI Ermanno; FESTI Dario; MANZONI Vittorio; BAGOZZI Stefano; BUTTERINI Silvio; BUTTERINI Roberto; SANT Ermanno.

### **Direttore**

MARTINELLI Emilio

Per l'irregolarità sub 2): € 516,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 3): € 516,00 ciascuno.

Complessivamente: € 1.032,00 ciascuno.

### **Componenti il Collegio sindacale**

SANTI Bruno; MAZZOCCHI Corrado; LUCHINI Claudio.

Per l'irregolarità sub 1): € 516,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **COMPAGNIA GENERALE FINANZIARIA S.P.A.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 417960 del 30 aprile 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Compagnia Generale Finanziaria SpA, con sede in Roma, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 107 TUB, dal 26.5.2003 al 31.7.2003:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dell'Amministratore unico (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, sez. II, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale – Circ. 216/92);
- 2) carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, sez. II, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale – Circ. 216/92);
- 3) carenze nelle comunicazioni alla Banca d'Italia da parte del Collegio sindacale e dell'Amministratore unico (art. 107, comma 3, TUB; parte prima, cap. VIII Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale – Circ. 216/92);
- 4) carenze organizzative in ordine all'attività di rilascio di garanzie da parte del Collegio sindacale e dell'Amministratore unico (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, sez. III, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale – Circ. 216/92);
- 5) mancato rispetto del coefficiente prudenziale da parte del Collegio sindacale e dell'Amministratore unico (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. V, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale – Circ. 216/92);

– omissis –

**D E C R E T A**

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**Amministratore unico**

BRERA Marco

Per l'irregolarità sub 1): € 5.164,00.

Per l'irregolarità sub 3): € 5.164,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 5.164,00.

Per l'irregolarità sub 5): € 5.164,00.

Complessivamente: € 20.656,00.

### **Componenti il Collegio sindacale**

LO PRATO Sergio; DI MATTEO Sandra.

Per l'irregolarità sub 2): € 5.164,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 3): € 5.164,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 5.164,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 5.164,00 ciascuno.

Complessivamente: € 20.656,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 1° giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **EUROFOREX S.P.A.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 559404 del 9 giugno 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione riscontrata, nell'ambito dell'attività di vigilanza amministrativa, nei confronti della Euroforex S.p.A., con sede legale in Milano:

- violazione del principio della prudenza e del limite individuale di concentrazione dei rischi (art. 107, comma 2, TUB; Circ. della Banca d'Italia n. 216 del 5.8.96, Parte Prima, cap. V; art. 7, punto 8, art. 5 e art. 45 del d.lgs. n. 87/92; Circ. della Banca d'Italia n. 216 del 5.8.96, Parte Seconda, All. 2, Cap.2, par. 1 e par. 4.1);

– omissis –

### D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi degli artt. 45 del d.lgs. 87/92 e 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Componenti il Consiglio di amministrazione**

Papetti Massimo; Bodlovic Djurdjica; Valli Walter.

## **Componenti il Collegio Sindacale**

Azzimonti Roberto; Galli Mario Antonio; De Palma Eleonora.

Per l'irregolarità sopra descritta: € 2.582,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 28 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **FINAGEN S.P.A.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 541193 del 4 giugno 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Finagen Spa, con sede legale in Venezia, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 107 TUB, dal 11.9.2003 al 12.11.2003:

1. carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte del Consiglio di amministrazione (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale Circ. 216/96);
2. carenze nei controlli interni da parte del Collegio sindacale (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale Circ. 216/96);
3. carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione del credito da parte del Direttore generale (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale Circ. 216/96);
4. errate segnalazioni statistiche di vigilanza (art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VIII, Istr. di Vig. Intermediari Elenco speciale Circ. 216/96);

– omissis –

### D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

## **Componenti il Consiglio di amministrazione**

ABIUSO Guido; MATURI Alberto Maria; TEMPESTINI Luciano.

Per l'irregolarità sub 1): € 2.582,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 2.582,00 ciascuno.

Complessivamente: € 5.164,00 ciascuno.

#### **Componenti il Consiglio di amministrazione**

CARBONI Domenico (in carica dal 14.04.2003); BUSCARINI Fabio (in carica dal 14.04.2003).

Per l'irregolarità sub 4): € 1.291,00 ciascuno.

#### **Ex componenti il Consiglio di amministrazione**

DE ANGELI Vittorio (in carica fino al 28.02.03); CASU Marco (in carica fino al 13.04.03); GARELLI Giuseppe (in carica fino al 13.04.03); SANTORO BISIO Giacomo (in carica fino al 13.04.03); VIEZZOLI Franco (in carica fino al 13.04.03).

Per l'irregolarità sub 1): € 2.582,00 ciascuno.

#### **Componenti il Collegio sindacale**

RICCOBONI Renzo; GIAMMATTEI Corrado; TERRIN Gaetano.

Per l'irregolarità sub 2): € 2.582,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 2.582,00 ciascuno.

Complessivamente: € 5.164,00 ciascuno.

#### **Direttore generale**

CINELLI Alberto

Per l'irregolarità sub 3): € 2.582,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 2.582,00.

Complessivamente: € 5.164,00.

– omissis –

*Roma, addì 21 giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **SBC S.P.A.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

VISTA la lettera n. 437651 del 6 maggio 2004 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la SBC S.p.A., con sede legale in Milano, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 107 TUB, dal 12.08.2003 al 04.09.2003:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni [art. 107, comma 2 bis, TUB; parte prima, cap. VI, sez. II, Istr. Vig. Intermediari Elenco speciale (Circ. 216/92)];
- 2) erronee comunicazioni alla Banca d'Italia [art. 107, comma 3, TUB; parte prima, cap. VIII Istr. Vig. Intermediari Elenco speciale (Circ. 216/92)];
- 3) carenze organizzative in ordine al rilascio di garanzie [art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. VI, sez. III, Istr. Vig. Intermediari Elenco speciale (Circ. 216/92)];
- 4) insussistenza patrimoniale [art. 107, comma 2, TUB; parte prima, cap. V, Istr. Vig. Intermediari Elenco speciale (Circ. 216/92)];

– omissis –

## D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata e per effetto delle norme richiamate, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

### **Amministratore Unico (già Presidente del C.d.A.)**

JOMMI Franco

### **Presidente del Collegio sindacale**

BAIOCCO Luciano

Per l'irregolarità sub 1): € 5.164,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 2): € 5.164,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 3): € 5.164,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 5.164,00 ciascuno.

Complessivamente: € 20.656,00 ciascuno.

### **Amministratore**

RUIA Cynthia (in carica sino al 24/4/03)

Per l'irregolarità sub 1): € 5.164,00.

Per l'irregolarità sub 3): € 5.164,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 5.164,00.

Complessivamente: € 15.492,00.

**Amministratore**

DEL NUNZIO Alberto (in carica sino al 18/4/03)

Per l'irregolarità sub 1) € 5.164,00.

Per l'irregolarità sub 4) € 5.164,00.

Complessivamente: € 10.328,00.

**Ex Presidente del C.d.A.**

NEGRONI Roberto (in carica dal 24/07/01 al 09/10/02)

Per l'irregolarità sub 4): € 5.164,00

**Componenti il Collegio sindacale**

VALENTINI Lodovico; CONTIGIANI Giuseppe.

Per l'irregolarità sub 3): € 5.164,00 ciascuno.

– omissis –

*Roma, addì 1° giugno 2004*

IL MINISTRO: G. TREMONTI



## 2. Opposizioni alla Corte d'Appello

– **BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA**

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Prima Civile  
Volontaria Giurisdizione

– omissis –

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 384 dell'anno 2004, promosso

da

– MENCONI Ferdinando, – omissis – Opponente

nei confronti di

– BANCA D'ITALIA, – omissis – Resistente

e

– MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE, – omissis – Contumace

e con l'intervento del

– PUBBLICO MINISTERO

La Corte

a scioglimento della riserva di cui all'udienza in data 5 aprile 2004,  
esaminati gli atti,

premesso che con ricorso notificato in data 12 gennaio 2004 Ferdinando Menconi ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, avverso il decreto in data 16 ottobre 2003 (1), con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze gli ha inflitto, in quanto componente del Consiglio di amministrazione della Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 4.647,00, in relazione alle seguenti infrazioni: carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (artt. 53, comma 1, lett. d) e 67, comma 1, lett. d) T.U.B.; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.) e carenze nell'istruttoria, erogazione e gestione del credito (art. 53, comma 1, lett. d) T.U.B.; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.)

---

(1) D.M. n. 1186 (ndr).

– omissis –

rigetta l'opposizione proposta dal signor Ferdinando Menconi avverso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 16 ottobre 2003;

– omissis –

*Roma, 12.4.2004*

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2004

IL PRESIDENTE  
Claudio Fancelli

## VIII – VARIE

### – **Cassa di Risparmio della Spezia**

Il coefficiente di solvibilità particolare del 15% è stato ridotto al 10%, con decorrenza dalla segnalazione riferita al secondo trimestre 2004.

### – **Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana**

Il coefficiente di solvibilità particolare del 12,5% è stato ridotto al 10%, con decorrenza dalla prima segnalazione utile.